



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE



Repubblica Italiana



UNIONE EUROPEA

POR SARDEGNA

2000-2006

Complemento di Programmazione

Allegato 4
Spese Ammissibili

Misura 1.1: Ciclo Integrato dell'acqua – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi Strutturali, si riportano nel seguito le principali spese ammissibili:

- spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi);
- acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento;
- consulenza di esperti;
- realizzazione delle infrastrutture;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.).

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Misura 1.2: Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Azione 1.2 a Acquisto e implementazione di Impianti di Misurazione

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.07.2000 e ss.mm.ii. recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. Sono finanziate a totale carico pubblico: le spese inerenti gli acquisti delle forniture necessarie per la realizzazione del sistema consortile di misurazione dei consumi idrici, la sua implementazione e le spese per monitorare gli effetti degli interventi realizzati.

Azione 1.2 b Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.07.2000 e ss.mm.ii. recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. Sono disposti finanziamenti, a totale carico pubblico, ai Consorzi di bonifica che gestiscono invasi per usi multipli, per l'adeguamento e razionalizzazione di canali e condotte di distribuzione irrigua dove gli sprechi di risorse sono elevati in valore assoluto, oltre ad importanti opere di sistemazione idraulico-agrarie e forestali che assicurano una efficace azione di tutela del territorio.

Misura 1.3: Difesa del suolo – FESR

Azione 1.3.a *Suolo*

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Azione 1.3.b *Zone Umide*

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili:

- spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi);
- acquisto delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie;
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento;
- consulenza di esperti;
- realizzazione delle infrastrutture;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.).

Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dall'inquinamento – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

Azione 1.4.a *Sistema di gestione integrato dei rifiuti*

- spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi);
- acquisto delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie;
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento, compresi i mezzi destinati al trasporto dei materiali differenziati;
- consulenza di esperti;
- realizzazione degli interventi;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.);
- spese per azioni di sensibilizzazione e promozione riferite al singolo intervento finanziato.

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Azione 1.4.b *Bonifica e recupero di siti inquinati*

- spese inerenti la predisposizione di piani di indagine e di caratterizzazione;
- spese relative all'effettuazione di indagini (idrogeologiche, geologiche, geotecniche, ecc.), analisi, campagne, prove, sondaggi;
- spese per la progettazione preliminare e definitiva;
- spese per la realizzazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e bonifica con misure di sicurezza, nonché per la messa in sicurezza d'emergenza;
- acquisizione delle aree da bonificare e/o bonificate al patrimonio pubblico.

Misura 1.5: Rete ecologica regionale – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi);
- acquisto delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie;
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio degli interventi;
- consulenza di esperti;
- realizzazione degli interventi;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.);
- predisposizione di piani di gestione delle aree naturali.

Inoltre, saranno ammissibili, ciascuna per la rispettiva misura, le spese previste in modo specifico dalle altre misure che concorrono al finanziamento dei progetti integrati.

Sull'azione 1.5.c verrà accordato l'aiuto di stato in base alla regola del “*de minimis*” (verrà proposta la necessaria modifica del POR).

Misura 1.6: Energia – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- spese generali (progettazione, appalto, direzione lavori, collaudi);
- realizzazione lavori;
- acquisizione aree (espropriazioni).

Misura 1.7: Monitoraggio e controllo ambientale – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- spese di progettazione, project management, direzione lavori, indagini, censimenti, sicurezza, collaudi;
- acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- acquisto e installazione di apparecchiature, strumenti, impianti, attrezzature e materiali funzionali all'esercizio dell'intervento;
- spese di esercizio delle reti e dei sistemi fino alla loro messa a regime;
- acquisto servizi e materiale cartografico;
- consulenza di esperti;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.);
- addestramento e affiancamento da parte della Ditta aggiudicataria sino alla messa a regime delle reti e dei sistemi, del personale della Pubblica Amministrazione che ne prenderà in carico la gestione.

Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87.1 del Trattato CE, sarà accordato in base a questa misura.

Misura 1.8: Formazione per le misure dell'Asse I – FSE (2000-2003)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87. 1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 1.9: Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva – FEOGA (2004-2006)

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 3, del Reg. CE 1257/99, la misura si applica alle foreste e alle superfici boschive di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni e loro associazioni. Questa limitazione non si applica all'azione 1.9.a (di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino, del Reg. CE 1257/99) e all'azione 1.9.c (di cui all'articolo 30, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento 1257/99) per quanto riguarda gli interventi destinati ad accrescere in maniera significativa il valore ecologico o sociale delle foreste.

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili:

- spese generali (progettazione, direzione lavori, indagini geologiche e geotecniche, sicurezza, collaudi; consulenza di esperti);
- acquisto delle aree e degli immobili necessari alla realizzazione dell'intervento, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie;
- acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali all'esercizio dell'intervento;
- realizzazione delle infrastrutture;
- indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni, ecc.);
- spese per l'esecuzione di cure colturali, di imboschimenti, di interventi di ricostituzione boschiva e di interventi di ricostituzione di suoli forestali;
- acquisto di mezzi mobili di cui all'azione 1.9 a: ciascuna delle 11 basi verrà attrezzata con 2 autobotti di media capacità (1.500-2.000 litri) e fuoristrada del tipo cassonato di capacità 400-600 litri. Il Centro Regionale di manutenzione e stoccaggio (Monserrato) funge anche da base terrestre per il Parco del Molentargius (area umida di rilevanza internazionale) e verrà attrezzato con 4 autobotti di media capacità (1.500-2.000 litri) e fuoristrada del tipo cassonato di capacità 400-600 litri.

L'acquisto dei mezzi mobili per l'Azione 1.9 a "Riduzione del rischio incendio: prevenzione, sorveglianza e restauro forestale" avverrà sotto il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i mezzi mobili verranno utilizzati esclusivamente all'interno del territorio regionale e per le finalità previste, ovvero per la prevenzione, sorveglianza e lotta contro gli incendi;
- b) il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, rappresentato dal Comandante del CFVA e destinatario del contributo, si impegna al rispetto delle condizioni di cui al punto a), sotto il controllo delle Autorità responsabili dell'attuazione, pena il rimborso della sovvenzione.

Nel caso siano previsti lavori in economia, gli stessi saranno ammissibili entro un tetto massimo non superiore al valore della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione escludendo il cofinanziamento da parte del Feoga (punto 1.5 Allegato I, Reg. CE 448/2004 della Commissione del 10 Marzo 2004).

Misura 1.9: Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva – FEOGA (2004-2006)

Per tali lavori dovrà essere presentata una apposita relazione tecnica, sottoscritta dal tecnico progettista, in cui è riportato il costo per ciascuna opera oltre alle fatture di acquisto del materiale utilizzato. Tale costo non potrà comunque superare l'importo unitario previsto dalla stessa tipologia dal prezzario regionale vigente. Per opere non comprese nei suddetti prezzari, si dovrà allegare un'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:

- i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;
- la quantificazione della manodopera necessaria i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro agricolo vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
- le materie prime necessarie per la realizzazione;
- per i lavori agricoli effettuati da operatori e con macchine aziendali il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi.

Per quanto riguarda l'uso di attrezzature non documentabile è necessario produrre una analisi dettagliata del costo d'uso.

**Misura 2.1 (ex 2.1 , 2.2): Archeologia, percorsi religiosi e museali,
recupero di centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici – FESR**

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili:

- acquisizione di beni mobili e immobili;
- progettazione e consulenza di esperti, studi e ricerche, catalogazione, inventariazione, studi di fattibilità;
- interventi infrastrutturali (demolizioni, realizzazione, recupero, restauro);
- acquisto di tecnologie, attrezzature e arredi, funzionali e inventariabili;
- acquisto di cartellonistica a fini informativi e didattici per aree e siti oggetto di valorizzazione;
- direzione lavori per opere cantierabili e responsabilità sulla sicurezza;
- acquisto terreni (fino al 10%);
- organizzazione di convegni, esposizioni, rassegne culturali;
- apprestamento dei servizi editoriali e di vendita di cataloghi e di altri materiali informativi;
- spese per impianti e sistemi di illuminazione;
- interventi promozionali: ideazione e progettazione, pubblicità (manifesti, brochures, TV, radio, giornali), realizzazione di prodotti multimediali;
- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Misura 2.2: Archeologia Industriale – FESR (2000-2003)

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

- acquisizione di beni mobili e immobili;
- progettazione e consulenza di esperti, studi e ricerche, studi di fattibilità;
- interventi infrastrutturali (realizzazione, recupero, restauro);
- acquisto di tecnologie, attrezzature e arredi, funzionali e inventariabili;
- acquisto di cartellonistica a fini informativi e didattici per aree e siti oggetto di valorizzazione;
- direzione lavori per opere cantierabili e responsabilità sulla sicurezza;
- acquisto terreni (fino al 10%);
- organizzazione di convegni, esposizioni, rassegne culturali;
- apprestamento dei servizi editoriali e di vendita di cataloghi e di altri materiali informativi;
- spese per impianti e sistemi di illuminazione;
- interventi promozionali: ideazione e progettazione, pubblicità (manifesti, brochures, TV, radio, giornali), realizzazione di prodotti multimediali;
- IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo – FESR
Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004 che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'Asse – FSE (2000-2003)
--

<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p>
--

<p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87. 1 del trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.1: Organizzazione e implementazione dei servizi per l'impiego – FSE
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammesse le spese per acquisto di arredi, impianti e attrezzature tecnologiche in quanto spese relative ad azioni di sistema, spese per collaudo e valutazione.</p> <p>Nessun aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – FSE
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi – FSE (2000-2003)
--

<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p>
--

<p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>
--

Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati – FSE

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, sono ammesse le spese per acquisto di arredi, impianti e attrezzature tecnologiche in quanto spese relative ad azioni di sistema

- piccoli sussidi a norma dell'art. 4, paragrafo 2, 2° comma Reg. CE 1784/1999 del 12 luglio 1999 – FSE (importo massimo 15.000 €).

Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione – FSE
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa – FSE

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria – FSE
Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente – FSE

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

I costi ammissibili per le diverse tipologie di azioni sono quelli previsti dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.07.2000 (GUCE 29.07.2000) e ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87. 1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Misura 3.9: Sviluppo delle competenze della pubblica amministrazione – FSE
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini d'impiego – FSE

<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p>
--

<p>L'aiuto di stato accordato in base a questa misura è conforme alla regola del “<i>de minimis</i>”.</p>

Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro – FSE
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>L'aiuto di stato accordato in base a questa misura è conforme alla regola del “<i>de minimis</i>”.</p>

Misura 3.12: Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l'occupazione – FESR
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara</p> <p>Non sono ammissibili spese di funzionamento.</p>

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio – FESR

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Per quanto riguarda l'intensità di aiuto, l'attuazione della misura prevede l'erogazione di contributi per la ricerca e l'innovazione entro i limiti

- del Reg. CE 69/2001 “de minimis” e del Reg. CE 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese come modificato dal Reg. (CE) 364/2004 del 25.02.2004.
- dei massimali previsti dagli Aiuti di Stato notificati ed approvati dall'Unione Europea, specificati nel Documento di lavoro n. 1.

Misura 3.14: Formazione per le misure dell'asse I – FSE (2004-2006)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.15: Formazione per le attività culturali sviluppate nell'asse II – FSE (2004-2006)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.16: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE (2004-2006)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.17: Formazione per le misure dell'asse V – FSE (2004-2006)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 3.18: Formazione per la Società dell'informazione – FSE (2004-2006)

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

I costi ammissibili per le diverse tipologie di azioni sono quelli previsti dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28.07.2000 (GUCE 29.07.2000) e ss.mm.ii. e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

Azione 4.1.a Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti di impresa

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, per quanto concerne gli interventi di cui alla LR 15/94, le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni. Dette spese riguardano:

- progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- suolo aziendale, nel limite del 10% del valore totale degli investimenti ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilate;
- infrastrutture specifiche aziendali;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- programmi informatici;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
- le spese per la certificazione ambientale;
- spese per la perizia giurata (qualora fosse scelta questa ipotesi).

Il contributo lordo in conto capitale previsto dalla L.R. n.15/94 è concedibile nella seguente misura:

- nelle province di Nuoro e Oristano: 40% dell'investimento ammissibile;
- nelle province di Cagliari e Sassari: 40% fino a € 7.746,48 (lire 15 miliardi) di investimento; 30% sull'ulteriore quota di € 7.746,48 (lire 15 miliardi) e fino a € 15.493.706,97 (lire 30 miliardi) di investimento; 20% sulla quota eccedente 15.493.706,97 (lire 30 miliardi) di investimento.

Il predetto contributo in conto capitale è cumulabile con altre agevolazioni, purché l'ammontare degli aiuti alla singola impresa, per lo stesso programma di investimento, sia contenuto entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa è ubicata, calcolati in termini di intensità massima di aiuto.

Relativamente all'art. 10 *bis* della L.R. n. 51/93 le spese ammissibili sono:

- spese per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, compresi i costi relativi a:
 - progettazione, direzione lavori, e consulenza tecnico economica. Gli oneri tecnici sono ammessi nella misura del 5% della spesa relativa alla sola parte attinente all'opera edile;

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

- studi di fattibilità e di impatto ambientale. Gli studi di fattibilità sono ammessi limitatamente agli investimenti di ammontare superiore a € 500.000,00 giustificati da una stretta connessione dell'investimento con interventi significativi di gestione quali:
 1. avviamento iniziale di attività imprenditoriale;
 2. trasformazione e ristrutturazione globale che incidano sensibilmente nell'ordine aziendale.
- oneri per la concessione edilizia e collaudi di legge;
- spese per l'acquisto del suolo aziendale e relative indagini geognostiche;
- opere murarie e assimilati;
- spese per l'acquisto di macchinari ed attrezzature brevetti e licenze soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi.

Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura del 40% delle spese ammissibili e secondo i massimali di spesa agevolabile previste dall'articolo 9, commi 1 e 7 della Legge. Il contributo in conto interessi è concedibile per la parte di spesa eccedente quella agevolata sul contributo in conto capitale, nella misura prevista dall'articolo 3 della Legge e successive modificazioni e integrazioni. Le agevolazioni non dovranno comunque superare l'intensità di aiuto massima dall'Unione Europea, secondo quanto previsto dall'emanando progetto della Carta degli Aiuti e Finalità Regionale per il periodo 2000/2006, relativo alle aree ammesse a godere delle regole previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) per le regioni dell'obiettivo I. Gli aiuti sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% delle spese di investimento ammissibili.

Azione 4.1.b Fondi per la Capitalizzazione delle PMI

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. I costi di gestione non possono superare il 5% del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento.

La partecipazione è minoritaria, non inferiore al 15 % e non superiore al 30 %, di importo non superiore a 500.000 Euro e temporanea in quanto dovrà essere smobilizzata dopo 5 anni.

Il Fondo non può effettuare più di un apporto di capitale a favore della stessa impresa. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti al capitale da parte di altri Fondi costituiti con risorse pubbliche.

Nel periodo di partecipazione l'impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo, relativi al medesimo progetto di investimento (es. aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50 % dell'intensità del regime considerato.

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

Azione 4.1.c Fondi di Garanzia dei Consorzi Fidi Industriali, Artigianali e della cooperazione

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. I costi di gestione non possono superare il 2% del capitale versato su una media annuale per la durata dell'intervento. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile sarà costituita dal capitale versato nel fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, per favorire la copertura delle garanzie fornite, inclusi i costi di gestione. L'azione sarà attuata facendo ricorso alla disciplina del "de minimis". L'aiuto da autorizzare si presenta nella forma di un abbattimento dei costi medi di mercato delle garanzie assicurative.

Azione 4.1.d Prestiti Partecipativi alle Pmi

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

I costi di gestione non possono superare il 5% del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento.

Il prestito partecipativo è connesso ad un programma di investimenti e rapportato alle spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001: investimenti materiali quali terreni (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili), edifici, macchinari ed impianti, progettazioni e studi quali progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati, i collaudi, gli oneri per le concessioni edilizie e per investimenti immateriali quali i costi di acquisizione delle tecnologie. Sono altresì considerate ammissibili le spese relative alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di fattibilità economico-finanziaria e le spese per consulenze legali (escluse quelle per contenzioso) tecniche e finanziarie purché non si tratti di servizi continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa fino ad un massimo del 50 % del costo dei servizi stessi.

Il tasso da applicarsi di anno in anno ai finanziamenti concessi, a carico della società beneficiaria, sarà composto dalla somma di una quota fissa pari al 60% del tasso variabile EURIBOR a 3 mesi con scadenza 360 giorni, calcolato come media aritmetica nell'ambito del semestre precedente la scadenza della rata, e di una quota variabile commisurata al risultato della gestione dell'impresa beneficiaria, sulla base dei dati desunti dal bilancio approvato nell'esercizio precedente.

L'importo del prestito partecipativo non può superare il 50 % delle spese ammissibili.

Il regime di aiuto è cumulabile con altri regimi di aiuto aventi identica finalità nei limiti dell'intensità d'aiuto massima prevista nella Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Azione 4.1.e Fondi di Seed Capital per l'avviamento di nuove imprese

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale – FESR

riferimento.

I costi di gestione non possono superare il 5% del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento.

La partecipazione è minoritaria, non inferiore al 20 % e non superiore al 49 %, di importo non superiore a 500.000 Euro e temporanea in quanto dovrà essere smobilizzata dopo 5 anni.

Il Fondo non può effettuare più di un apporto di capitale a favore della stessa impresa. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti al capitale da parte di altri Fondi costituiti con risorse pubbliche.

Nel periodo di partecipazione l'impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo, relativi al medesimo progetto di investimento (es. aiuti a finalità regionale), limitatamente al 50 % dell'intensità del regime considerato.

L'intervento finanziario del Fondo, laddove residuassero risorse finanziarie di esclusiva provenienza pubblica, potrà essere altresì finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi pari al 64 % del tasso di riferimento su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine relative a programmi di investimento.

Il finanziamento non potrà essere superiore al 70% degli investimenti lordi agevolati.

Misura 4.2: P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva – FESR

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Azione 4.2.a Animazione economica

Saranno ritenute ammissibili le spese dirette dei soggetti attuatori per la definizione operativa, l'organizzazione, la promozione e l'attuazione degli interventi di animazione quali: spese del personale (costo orario lordo contrattuale, rimborsi spese su missioni interne ai progetti), acquisizione di servizi e consulenze (fatture imputate), spese di promozione e diffusione (fatture imputate), spese relative agli strumenti finalizzati (materiale illustrativo, software specifico, attrezzature specifiche, con fatture per progetto).

Altri costi diretti documentabili per insiemi di progetti, quali: affitto locali, manutenzione e pulizia degli spazi operativi strettamente inerenti l'insieme dei progetti per l'attuazione dell'Azione, spese per gli adempimenti di predisposizione, gestione e rendicontazione, spese per i servizi interni (fotocopiatore e altre attrezzature) inerenti l'insieme dei progetti, spese per la strumentazione operativa (software, banche dati, altri materiali specifici) utilizzate per insieme di progetti.

Azione 4.2.b Servizi reali alle PMI

Saranno ritenute ammissibili le spese per l'assistenza tecnica, finanziaria ed organizzativa; consulenza aziendale produttiva, commerciale e di marketing; consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, alla modernizzazione delle gestioni ed al sostegno delle attività aziendali; valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico; informazione tecnico scientifica; innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e manageriale; servizi reali strettamente complementari od affini ai precedenti; spese per servizi di pubblicità relativamente alla fase preliminare di consulenza (piani aziendale di comunicazione, creazione del messaggio pubblicitario, selezione dei media).

Sono esclusi i servizi relativi alla gestione ordinaria dell'azienda.

Azione 4.2.c Sportelli unici per le imprese

Saranno ritenute ammissibili le spese di assistenza tecnica per lo snellimento procedure e lo standard di qualità e di consulenza per il miglioramento qualità del servizio, ed acquisizione di attrezzature da parte dei beneficiari finali e dei destinatari finali (Comuni e associazioni di Comuni).

Azione 4.2.d Monitoraggio e potenziamento del sistema di infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive

Spese di consulenza tecnica ed acquisizione dati; spese del personale impegnato nell'elaborazione del piano regionale delle infrastrutture; spese per l'attrezzaggio, mediante interventi di sistemazione ed urbanizzazione, di aree per insediamenti industriali ed artigianali; spese per l'acquisto di aree ed eventuali fabbricati di pertinenza nella misura massima del 10% del costo di intervento ammesso al finanziamento; spese per opere di urbanizzazione primaria (viabilità,

Misura 4.2: P.A. per l'impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva – FESR

impianti di distribuzione di acqua, di energia elettrica, di gas, telefono, etc.).

Saranno ammissibili anche eventuali opere di bonifica dell'area.

Azione 4.2.e Internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

Per quanto concerne gli interventi volti a favorire l'internazionalizzazione delle PMI locali saranno ritenute ammissibili: le spese sostenute dai soggetti attuatori per workshop destinati a platee imprenditoriali sui temi della internazionalizzazione; spese da parte delle agenzie di sviluppo o delle imprese private per studi e verifiche di mercato, missioni di agenti o consulenti esterni alle imprese finalizzate a preordinare contratti di penetrazione commerciale; spese per consulenze connesse alla progettazione e coordinamento di piani di penetrazione commerciale con indicatori di risultato, fornite da soggetti esterni alle imprese destinatarie e non collegati giuridicamente con le stesse, tra cui consulenze legali e di assistenza ai contratti ed alle problematiche amministrative specifiche di azioni di penetrazione commerciale, consulenze finanziarie per operazioni di copertura del rischio di cambio e per la garanzia del credito, consulenze commerciali per l'organizzazione e definizione dei canali di distribuzione, consulenze di marketing telematico, progettazione di siti web per commercio elettronico; spese per l'omologazione dei prodotti e per la certificazione del sistema azienda qualora sia giustificato dal necessario ottenimento per la penetrazione commerciale nei paesi esteri; spese per beni destinati a campionario non vendibile in percentuale non superiore al 15% del costo dell'intervento di animazione per la penetrazione commerciale; spese per la partecipazione a mostre e fiere nei paesi di destinazione del programma (affitto stand, allestimento, interpreti, personale, buffet, materiale da esposizione, etc.); spese per incontri promozionali e viaggi di acquirenti in Italia (affitto locali, allestimenti, interpreti, personale, buffet di prodotti locali, materiale vario, spese di viaggio e di soggiorno di clienti acquisiti o potenziali dai paesi di realizzazione del programma in Italia per visita impianti e dimostrazioni); spese relative all'acquisizione di servizi di segreteria e di traduzioni ed interpretariato che abbiano carattere di straordinarietà o siano sostenute una tantum per attività relative all'internazionalizzazione d'impresa.

Relativamente agli interventi per l'attrazione di imprese esterne, saranno ritenute ammissibili le spese relative all'acquisizione di consulenze, software ed hardware da parte di soggetti pubblici, privati e soggetti strumentali di emanazione regionale; spese per collaborazioni (tra cui quelle per l'elaborazione del programma di marketing territoriale) e prestazione di servizi per l'attrazione di impresa da parte di personale extra-regionale o di agenzie governative; spese pertinenti a missioni promozionali in Italia e all'estero per l'attrazione di imprese ed alla preparazione di materiale divulgativo ed informativo, per la organizzazione e funzionamento dei dispositivi di accoglienza e relativo personale di contatto, nonché per i servizi informativi e documenti inerenti.

Si fa anche riferimento alle spese ammissibili di cui alle azioni 4.2.a e 4.2.b.

Misura 4.3: Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese – FESR (2000-2003)

A - Animazione Economica

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. Spese dirette per le definizioni operative, l'organizzazione, la promozione e l'attuazione degli interventi. Spese generali secondo il criterio di cost driver, con riferimento alla tipologia di spese per l'animazione economica richiamata entro la Mis. 4.1/A. Non è previsto l'utilizzo di un regime di aiuto.

B - Incubazione di Impresa

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. Spese dirette per le definizioni operative, l'organizzazione, la promozione e l'attuazione degli interventi. Spese generali secondo criteri di cost driver, con riferimento alla tipologia di spese richiamata entro la Mis. 4.1/A. Spese relative all'incubatore relative a tutti i costi di predisposizione ed erogazione dei servizi e della logistica forniti alle imprese (quali: assistenza tecnica, locazione e manutenzione degli spazi, spese di segreteria e reception per l'incubatore inserite nel contratto con le imprese, testi e materiale per la documentazione a disposizione delle imprese). Per quanto concerne l'assistenza diretta alle nuove PMI, l'Azione verrà attuata facendo ricorso alla disciplina del "de minimis".

C - Fondi di Seed Capital per l'avviamento di Nuove Imprese

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. I costi di gestione non possono superare il 5% del capitale versato in media annuale per la durata dell'intervento. Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo sarà costituita, entro la quota percentuale riconosciuta in sede di aggiudicazione, dal capitale del fondo che è stato investito in PMI, inclusi i costi di gestione. L'Azione verrà attuata facendo ricorso alla disciplina del "de minimis".

Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area e di filiera – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

- spese per le collaborazioni tecniche nella fase di analisi economico territoriale da parte di soggetti non regionali (università, associazioni imprenditoriali, banche, consulenti) e di agenzie di sviluppo governative;
- consulenze per la progettazione;
- spese per favorire il processo di partecipazione degli operatori e soggetti interessati (forum telematico, sito tecnico internet contenente banche dati, seminari, divulgazione dei contenuti);
- spese per servizi alle filiere interessate: raccolta e diffusione di informazioni strategiche di mercato, servizi di rete per la classificazione e presentazione delle tipologie di prodotti; banche dati sui profili professionali richiesti dalle filiere, analisi competitive e benchmarking;
- spese per l'assistenza all'incremento della competitività aziendale previste dai PI e rientranti nei regimi di aiuto approvati o nei massimali di aiuto del regime *de minimis*;
- spese per la realizzazione di infrastrutture logistiche (ad es. per stoccaggio merci, centri servizi comuni alle imprese) con la compartecipazione dei privati del 50% ed incubatori di imprese, secondo quanto previsto dal POR.

Per gli interventi non riconducibili alla LR 15/1994 saranno erogati contributi entro i limiti del "*de minimis*".

A valere sulle altre Misure del POR sono ammissibili tutte le spese che rispettino i requisiti di ammissibilità delle singole Misure e siano previste nei PI.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Gli interventi di cui all'Azione 4.5.a saranno attuati mediante aiuti di stato (LR 9/98, Aiuto di Stato n. 272/98 autorizzato con nota SG(1998) D/9547 del 12/11/98).

Nello specifico, per le singole *Azioni* saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:

Azione 4.5.a Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari

- progettazioni;
- direzione lavori;
- studi e assimilabili;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori;
- oneri per la concessione edilizia;
- acquisto terreni (fino al 10%);
- spese per opere murarie ed assimilate;
- acquisto attrezzature ed arredi;
- I.V.A. (solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale).

Azione 4.5.b Programma di attività culturali di richiamo turistico, di spettacolo e per il tempo libero

Saranno riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali o impianti o strutture;
- le spese per noli di attrezzature e strumentazioni tecniche e/o artistiche strettamente necessarie alla manifestazione;
- le spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione;
- le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, ecc.);
- le spese SIAE;
- eventuali compensi per artisti, complessi, gruppi artistici, ecc.. o di personale tecnico adibito alla manifestazione, la cui prestazione faccia parte del programma approvato, semprechè ne venga dimostrata la qualificazione professionale o artistica a svolgere la prestazione, ivi compresi gli oneri sociali previsti dalla legge;
- eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli artisti, atleti, complessi, gruppi artistici ecc, non residenti;

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna – FESR

- eventuali spese per il coordinamento artistico, la cui esigenza è richiesta dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare)

Sono di norma ritenute ammissibili quali spese generali:

- acquisti di materiale minuto d'uso e di consumo, occorrenti alla manifestazione;
- spese postali, trasporti, pulizie inerenti la manifestazione;
- imposte e tasse conseguenti la manifestazione;
- altre spese tecnico-organizzative, generali e di amministrazione da specificare, tenuto conto che il finanziamento è riferito ad una “singola” manifestazione e che, pertanto, le spese ammissibili devono essere limitate, nel tempo e nell'impegno, alla medesima manifestazione.

Azione 4.5.c *Itinerari turistici integrati*

- progettazione;
- direzione lavori;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori;
- studi e assimilabili;
- oneri per la concessione edilizia;
- acquisti, specifici e finalizzati all'intervento proposto, di:
 - terreni (fino al 10%);
 - beni immobili;
 - attrezzature;
 - mobili e arredi;
- opere murarie ed assimilate finalizzate all'adeguamento degli immobili da adibire a spazi di servizio, punti di accoglienza, di informazione e per attività culturali e di spettacolo;
- opere finalizzate alla valorizzazione, accoglienza e visitabilità di aree di particolare interesse turistico, culturale ed ambientale (terra e acqua);
- I.V.A. (solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale).

Azione 4.5.d *Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna*

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna – FESR
<p>Azione 4.5.e Assistenza per la definizione dei “Sistemi Turistici Locali</p> <p>Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 448/2004, che modifica il Reg. CE 1685/2000, e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.</p>

Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale – FSE (2000-2003)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione – SFOP

Le spese ammissibili della misura sono quelle definite, per le relative sottomisure e azioni, dal Reg. CE 2792/1999 e ss.mm.ii. e le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 e ss.mm.ii.

Nel rispetto di tali regolamenti si indicano di seguito per ciascuna sottomisura le tipologie di spese ammissibili:

- 4.7 A) Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche:
 - installazione di elementi fissi e mobili destinati a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche;
 - spese per la sorveglianza scientifica dei progetti
- 4.7 B) Acquacoltura:
 - la costruzione, l'attrezzatura, l'estensione e la modernizzazione di impianti d'acquacoltura, ed in particolare:
 - la costruzione, la modernizzazione e l'acquisto di edifici;
 - i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole;
 - la costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti.
 - la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
 - l'acquisto e l'installazione di attrezzature e di macchinari nuovi e destinati esclusivamente alla produzione acquicola, compresi le imbarcazioni di servizio e le attrezzature di tipo informatico e telematico.
- 4.7 C) Attrezzature dei porti da pesca:
 - impianti e attrezzature destinati a migliorare le condizioni di sbarco, trattamento e magazzinaggio dei prodotti della pesca;
 - impianti di approvvigionamento idrico e rifornimento di carburanti;
 - strutture ausiliarie all'attività delle navi da pesca (bacini di carenaggio, scali d'alaggio, officine)
 - sistemazione delle banchine per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della salita a bordo e dello sbarco dei prodotti.
- 4.7 D) Trasformazione e commercializzazione:
 - costruzione e acquisto di edifici;
 - acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco fino alla fase del prodotto finito.

Ulteriori specificazioni sulle spese ammissibili per ciascuna sottomisura saranno indicate nei bandi o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.

Misura 4.8: Pesca - Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 § 2 Reg. CE 2792/1999) – SFOP

Le spese ammissibili della misura sono quelle relative alle azioni di cui agli artt. 11-12-14-15-16-17 del Reg. CEE 2792/99 e ss.mm.ii e quelle previste dal Reg. CEE 1685/2000 del 28 luglio 2000 e ss.mm.ii.

Fermo il rispetto di tali regolamenti si riportano di seguito i principali interventi ammissibili per sottomisura:

- 4.8 A) Piccola pesca costiera: è prevista l'erogazione di un premio forfettario globale dell'ammontare massimo di 150.000 € per progetto a favore di pescatori che pratichino l'attività di pesca con navi di lunghezza inferiore a 12 metri che presentino un progetto collettivo integrato riguardante lo sviluppo o l'ammodernamento di questa attività di pesca.
- 4.8 B) Misure di carattere socio economico: conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del Reg. CE 2792/99 come modificato dal Reg. CE 2369/2002, è prevista:
 - la concessione di pagamenti compensativi individuali ai pescatori in previsione della riconversione della loro attività con l'abbandono definitivo della professione di pescatore, fino ad un massimo di 50.000 € per singolo beneficiario calcolato in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
 - la concessione di pagamenti individuali ai pescatori in funzione della diversificazione della loro attività con attività collaterali purché contribuiscano alla riduzione dello sforzo di pesca sulla base di un costo ammissibile fino a 20.000 € per singolo beneficiario calcolato in funzione della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario;
 - la concessione di premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 35 anni in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3 dell'art. 12 del Reg. (CE) 2792/99 che acquisiscano per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di una nave da pesca. L'ammontare del premio non potrà superare il 10% del costo dell'acquisizione, né la somma di 50.000 €.
- 4.8 C) Promozione e ricerca di nuovi sbocchi le azioni ammissibili riguardano principalmente: operazioni di certificazione di qualità dei prodotti; campagne di promozione e di miglioramento delle condizioni di commercializzazione; indagini ed iniziative sperimentali in materia di consumo e mercati; organizzazione e partecipazione a fiere e convegni.
- 4.8 D) Azioni realizzate dagli operatori del settore sono previsti incentivi per la costituzione ed il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del Reg. CEE 3759/92, vengono inoltre incentivate iniziative di interesse collettivo che riguardino principalmente aspetti relativi alla gestione e alla conservazione delle risorse, al miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori e delle condizioni sanitarie dei prodotti della pesca, alla definizione ed applicazione di sistemi per il miglioramento ed il controllo della qualità.
- 4.8 E) Azioni innovative E' prevista la realizzazione di studi e progetti pilota connessi alle azioni per la promozione della qualità, la ricerca di nuovi

Misura 4.8: Pesca - Altre Misure (artt. 11-12-14-15-16-17 § 2 Reg. CE 2792/1999) – SFOP
<p>sbocchi di mercato e la conservazione e la gestione delle risorse della pesca.</p> <p>Ulteriori specificazioni sulle spese ammissibili per ciascuna sottomisura saranno indicate negli inviti a presentare proposte o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p>

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

A valere sulla misura si prevede il finanziamento dei seguenti interventi strutturali aziendali:

- investimenti di natura fondiaria (sistemazioni idraulico-agrarie, drenaggi, dissodamento, decespugliamento, spietramento, scasso e lavorazioni preparatorie in genere, opere di ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque ad uso irriguo o potabile, concimazioni di fondo straordinarie, impianti di irrigazione – fertilizzazione e/o fertirrigazione, impianti per il controllo e il risparmio idrico, infittimenti, impianto di colture arboree o di essenze ad utilità poliennale, ecc.), con esclusione delle spese per l'acquisto di terreni o fabbricati;
- investimenti per costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di beni immobili funzionali all'attività agricola (strutture di protezione per le colture agricole, fabbricati e strutture per allevamento, fabbricati e strutture per attività aziendali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, fabbricati e strutture per stoccaggio delle scorte e del parco meccanico aziendale, ecc.);
- opere complementari aziendali (recinzioni fisse o mobili, viabilità, sistemazioni esterne, elettrificazione, ecc.);
- acquisto di attrezzature (compresi hardware e software, impianti, macchine agricole e macchinari in genere legati alla produzione agricola ed alla lavorazione e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in azienda);
- spese generali (oneri connessi alle prestazioni professionali, a consulenze, all'acquisizione di brevetti e licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni, spese apertura e chiusura del conto corrente dedicato, versamenti ad Enti Pubblici, ecc.), fino ad un massimo del 12% dell'investimento materiale ammissibile.

Gli investimenti specifici di rilevanza ambientale potranno riguardare:

- investimenti che prevedono l'impiego di tecniche, sistemi, attrezzature e altre soluzioni tecnologiche che consentano la razionalizzazione e/o la riduzione dei consumi idrici, quali ad esempio:
 - impianti di irrigazione e/o fertirrigazione “a risparmio idrico”;
 - serbatoi/vasche di compensazione/accumulo (opere di provvista di acqua, compresi impianti connessi);
 - sistemi automatici per il controllo ed il risparmio idrico, anche informatizzati (compreso acquisto di hardware e software);
- investimenti diretti alla produzione ed utilizzo di energia derivata da fonti alternative;
- investimenti che prevedono l'impiego di tecniche, sistemi ed attrezzature che consentano il riutilizzo di acque reflue aziendali, nonché l'impiego alternativo di prodotti agricoli, di sottoprodotti e/o di rifiuti aziendali, fatta salva la verifica puntuale della condizione di applicazione del riutilizzo di tali risorse in funzione della qualità delle stesse e del contesto culturale e pedologico di riferimento;
- interventi per favorire l'estensivizzazione degli allevamenti e la bassa utilizzazione dei pascoli, quali ad esempio:

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

- realizzazione di recinti all'aperto e settorizzazioni, con connesse strutture e impianti per l'allevamento in "plain air";
- settorizzazioni dei pascoli e dei prati-pascolo.
- investimenti che consentano il superamento dei requisiti minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali;
- investimenti diretti alla sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio).

Ai fini della determinazione e liquidazione del contributo, in sede di accertamento finale saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, entro i limiti previsti dal provvedimento di concessione.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture previsti dal progetto di investimento i rispettivi costi unitari indicati nel Prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura per gli interventi nelle aziende agricole vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento i cui prezzi saranno maggiorati del 10% a titolo forfettario di utile di impresa qualora tale voce non sia stata prevista nell'analisi prezzi.

Sono ammessi lavori in economia solo per le tipologie di lavori che rientrano nell'attività dell'imprenditore beneficiario. Nel caso di lavori eseguiti in economia, in sede istruttoria si farà riferimento ai costi unitari indicati nel predetto prezzario senza alcuna maggiorazione a titolo forfettario di utile di impresa. In sede di rendicontazione, in tal caso, è ammessa l'autocertificazione, sottoscritta dal beneficiario e dal direttore dei lavori. Tale autocertificazione deve essere completata con il rendiconto dettagliato delle voci di spesa sostenute per le provviste di materiali, per noli, per la manodopera, corredato della idonea documentazione (listini paga degli operai, le fatture di acquisto di materiale, ecc.) e delle relative quietanze.

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile ed esclusivamente per le tipologie di "lavori agricoli" per i quali i relativi prezzi sono riportati nel prezzario dell'Assessorato dell'Agricoltura al capitolo "Interventi nelle aziende agricole", è ammessa inoltre l'esecuzione di lavori mediante prestazioni volontarie non retribuite e fornitura di attrezzature o mezzi aziendali (contributi in natura). Tale possibilità, disciplinata altresì dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione e dal Documento STAR VI/43568/02-versione 3, è consentita solamente nei limiti massimi del 70% delle spese ammissibili.

Per le voci di costo non previste nel prezzario si dovrà far riferimento a tre preventivi rilasciati da altrettante ditte specializzate, con riportati i dati significativi delle caratteristiche costruttive e delle prestazioni, oltre ad una ragionata valutazione di merito circa le attrezzature e le macchine prescelte. I preventivi dovranno essere confrontabili tra loro: non verranno accettati preventivi relativi a macchine, attrezzature con diverse caratteristiche. Di norma la scelta dovrà ricadere sul preventivo più economico.

Ciò premesso, nel rispetto dell'analisi degli sbocchi di mercato allegata al POR e delle condizioni in esso previste, nelle seguenti schede vengono riportati nel dettaglio per ciascun settore di intervento:

Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole – FEOGA

- gli investimenti specifici che, in sede di attuazione si prevede di finanziare;
- gli investimenti specifici non ammissibili a finanziamento, fermo restando che rimangono comunque esclusi dal sostegno gli investimenti:
 - a) a livello di commercio al dettaglio, qualora i prodotti non provengano per almeno il 51% dall'azienda stessa ;
 - b) per la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da Paesi Terzi;
 - c) investimenti finalizzati all'adeguamento alle norme minime obbligatorie che rappresentano invece un pre-requisito di ammissibilità.

4.9 - A) Bovino da latte

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari, strutturali e delle dotazioni aziendali: ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture per l'allevamento, lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendali; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione/ ufficio; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): opere di provvista di acqua anche per usi irrigui, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, esclusi gli impianti di irrigazione; estensivizzazione degli allevamenti e bassa utilizzazione dei pascoli (A); acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software). ▪ Realizzazione o adeguamento degli impianti di mungitura in sostituzione di impianti a secchio, a carrello o fissi (con o senza ristrutturazione/ampliamento dei locali e compresa la raccolta e il trattamento delle acque di lavaggio). ▪ Impianti ed opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti (A). ▪ Impianti ed opere di provvista e potabilizzazione delle acque. ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A). - miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, adeguamento viabilità esistente, sistemazioni esterne, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ investimenti che determinano aumento della capacità produttiva superiore al quantitativo di riferimento individuale posseduto dall'azienda stessa; ▪ investimenti destinati ad aziende non in regola con il regime delle quote latte.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale.

4.9 - B) Bovino da carne

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: valorizzazione della zootecnia da ingrasso mediante realizzazione o ristrutturazione/ampliamento di stalle di ingrasso di vitelli svezzati; realizzazione o ristrutturazione/ampliamento di strutture per il rafforzamento e la razionalizzazione della linea vacca-vitello (per aziende orientate all'ingrasso dei vitelli in azienda o che conferiscono i vitelli ai centri di ingrasso a carattere associativo); realizzazione o ristrutturazione/ampliamento di strutture per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico; estensivizzazione degli allevamenti e bassa utilizzazione dei pascoli (A); acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software); ▪ Impianti ed opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti (A); ▪ Impianti ed opere di provvista e potabilizzazione delle acque; ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); - miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (A); - impianti di irrigazione e/o fertirrigazione; - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, adeguamento viabilità esistente, sistemazioni esterne, elettrificazione aziendale, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti che determinano il superamento del massimale individuale previsto dal Regolamento CE 1254/1999 e ss.mm.ii

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione di centri di ingrasso vitelli a carattere associativo, dotati di opere e delle attrezzature sopra descritte, a condizione che siano assicurati gli sbocchi di mercato mediante contratti almeno triennali di vendita con la catena distributiva e commerciale, ovvero mediante garanzia della presenza nella compagine associativa dell'Organismo proponente di imprese già operanti nel comparto della distribuzione e commercializzazione delle carni in misura non inferiore al 49% del capitale sociale. 	

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale.

4.9 - C) Apicoltura

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni strutturali aziendali , con particolare riferimento alla realizzazione ex novo e/o adeguamento-ristrutturazione di strutture aziendali (laboratori, aree coperte, servizi, spogliatoi, ecc.) per la produzione e per l'estrazione – lavorazione – confezionamento dei prodotti apistici; ▪ realizzazione e/o adeguamento di opere e impianti per l'approvvigionamento e l'accumulo di acqua potabile; ▪ realizzazione e/o adeguamento di opere e impianti per lo smaltimento dei reflui, compreso allaccio alla rete fognaria ove possibile; ▪ miglioramento e adeguamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio dell'apicoltura, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software), con particolare riferimento alle attrezzature e al materiale apistico per la linea/e di produzione – lavorazione (compreso il confezionamento) e movimentazione nell'azienda apistica, con esclusione di tutte le attrezzature per il lavoro in apiario); ▪ acquisto di mezzi di trasporto per l'esercizio dell'apicoltura nomade; ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A); - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio; - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - superamento dei requisiti richiesti dall'autorità sanitaria; - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: elettrificazione aziendale, allacci, viabilità aziendale e sistemazioni esterne, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto di arnie, api regina e di famiglie di api. ▪ l'acquisto di automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade è limitato al 20% dell'investimento massimo ammissibile.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - D) Attività complementari: cavallo Anglo Arabo Sardo

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<p>Miglioramento e adeguamento delle condizioni strutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per le aziende di 1° livello (aziende zootecniche miste con allevamento equino limitato a 1- 2 fattrici, in cui l'allevatore provvede direttamente all'assolvimento dei compiti di ammansimento e scozzonatura della propria produzione, nei primi due anni di vita del puledro): <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione ex novo (e/o ristrutturazione di fabbricati presistenti, se ritenute convenienti) da destinare a equile (scuderie); gabbie di monta; - tondino di esercizio; paddock; ▪ per le aziende di 2° livello (aziende equine specializzate che allevano da 3 a 5 fattrici, a più complessa organizzazione tecnico-amministrativa, in cui l'allevatore, in forma singola o associata, provvede all'addestramento di base e di fornitura della propria produzione, potendo svolgere anche servizio di addestramento dei puledri per conto terzi, per soggetti da 3 a 4 anni di età): <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e/o ristrutturazione di fabbricati presistenti da destinare a equile (scuderie), fienile e magazzino, locali infermeria e servizi; gabbie di monta; - tondino di esercizio, corridoio di addestramento, maneggio, pistino di allenamento; - opere smaltimento letame; ▪ altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); - sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio; - investimenti complementari: recinzioni, viabilità aziendale, sistemazioni esterne, ecc. <p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le aziende classificabili di 2° livello (quelle con almeno 3 fattrici) non necessariamente debbono presentare progetti che realizzano obiettivi di 2° livello (addestramento dei puledri fino a 4 anni di età) e pertanto tali aziende possono optare per gli obiettivi delle aziende di 1° livello; ▪ dal novero delle fattrici da prendere in considerazione per il dimensionamento del progetto, restano comunque escluse quelle destinate alle corse ed all'attività sportiva in genere. 	<p>Saranno ammessi agli aiuti esclusivamente investimenti proposti da imprenditori che possiedono ed allevano, in data anteriore alla richiesta di aiuto, cavalli di razza anglo-arabo-sarda (iscritti al registro ufficiale della razza) e/o fattrici puro sangue arabo (iscritte al registro ufficiale della razza e purché utilizzate per la produzione di soggetti anglo-arabo-sardo), operanti in aziende in grado di garantire con approvvigionamenti aziendali almeno il 50% del fabbisogno alimentare del bestiame equino, tenendo conto, per le aziende zootecniche miste, del soddisfacimento dei fabbisogni alimentari dell'allevamento zootecnico principale.</p>

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - E) Ovicaprino (latte e carne)

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari, strutturali e delle dotazioni aziendali: realizzazione o ristrutturazione/ampliamento di fabbricati aziendali e delle strutture per l'allevamento, lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione/ ufficio; opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, esclusi gli impianti di irrigazione; estensivizzazione degli allevamenti e bassa utilizzazione dei pascoli (A); acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software). ▪ Realizzazione o adeguamento degli impianti di mungitura (con o senza la realizzazione o ristrutturazione/ampliamento dei locali mungitura, compresa la raccolta e il trattamento delle acque di lavaggio). ▪ Impianti ed opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti (A). ▪ Impianti ed opere di provvista e potabilizzazione delle acque; ▪ Ammodernamento e adeguamento tecnologico dei minicaseifici aziendali per la produzione di Fiore Sardo. ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); - miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, adeguamento viabilità esistente, sistemazioni esterne, elettrificazione aziendale, allacci, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il latte: investimenti che determinano un aumento della produzione di latte ovicaprino a livello aziendale (da valutarsi sulla base della consistenza del bestiame riferita alla normale situazione aziendale, prescindendo da eventi straordinari come quelli connessi alla diffusione della blue tongue). ▪ Per la carne: investimenti nelle aziende tali da determinare il superamento dei limiti individuali previsti dal Regolamento CE 2529/2001, ad eccezione degli investimenti autorizzati nell'ambito dei programmi di riconversione delle aziende zootecniche da latte.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale.

4.9 - F) Fauna selvatica a scopi venatori

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e/o ristrutturazione di strutture di allevamento: apprestamenti per il ricovero dei riproduttori (con relative gabbie di contenimento), per l'incubazione e per la schiusa delle uova, per lo svezzamento (con voliere di transizione, allevamento e ambientamento), ecc.; recinti; abbeveratoi; apprestamenti per l'allevamento di ungulati (sale parto, svezzamento, allevamento, gestazione, recinti di ambientamento, ecc.); opere ed impianti di stivaggio, trattamento e smaltimento deiezioni/liquami; - attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei relativi processi produttivi : dispositivi e attrezzature per incubazione e la schiusa delle uova, l'allevamento e la cattura della selvaggina allevata, impianti, macchinari ed attrezzature di gestione e di servizio in genere, compresi hardware e software; - altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A); ▪ risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); ▪ sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione – ufficio; ▪ miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); ▪ adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); ▪ superamento dei requisiti minimi in materia igiene e benessere degli animali (A); ▪ investimenti complementari agli interventi sopra descritti: elettrificazione aziendale, allacci, viabilità aziendale e sistemazioni esterne, recinzioni e settorizzazioni, ecc. ▪ Nel caso di investimenti per le aziende agriturismo venatorie autorizzate ai sensi dell'art. 34 della L.R. 23/1998, sono ammessi anche i seguenti investimenti: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione e/o ristrutturazione di strutture per custodia e addestramento cani da caccia; - ripristino di locali esistenti per guardiania e ospitalità d'emergenza di cacciatori; - ricerche idriche (compresi impianti di sollevamento e distribuzione) e creazione di piccoli invasi con modeste opere di sbarramento e sfruttamento di depressioni naturali (senza scavo del bacino), alimentati da fonti naturali. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saranno ammessi esclusivamente gli investimenti proposti: <ul style="list-style-type: none"> - da imprenditori agricoli in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 34 della L.R. 23/98 e finalizzati alla conduzione dell'attività turistico venatoria; - ovvero, da imprenditori agricoli che intendono allevare fauna a scopo di ripopolamento, limitatamente alle strutture e alle relative attrezzature di allevamento; ▪ gli investimenti dovranno essere conformi alle "direttive Regionali sull'allevamento di fauna selvatica e sull'addestramento dei cani" DGR 16/24 del 21.05.2002 e 27/34 dell'01.08.2002 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - G) Suinicolo

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari e strutturali e delle dotazioni aziendali: realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati aziendali e delle strutture di allevamento, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione/ ufficio; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, esclusi gli impianti di irrigazione (A); estensivizzazione degli allevamenti, escluso miglioramento pascoli (A); acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software). ▪ Impianti ed opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti (A). ▪ Impianti ed opere di provvista e potabilizzazione delle acque. ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); - miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di igiene e benessere degli animali, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, adeguamento viabilità esistente, sistemazioni esterne, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti che determinano l'aumento della capacità produttiva e dell'ingrasso.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - H) Olivicolo-oleario

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari e strutturali finalizzate alla ristrutturazione e/o riconversione di oliveti esistenti per la produzione di olio, che non abbiano fruito di aiuti negli ultimi 10 anni (cinque anni per le attrezzature), senza aumento del numero di piante: <ul style="list-style-type: none"> - potatura di riforma volta a predisporre la struttura delle piante alla raccolta meccanica o ad agevolare la raccolta manuale, compresa la concimazione straordinaria; - reinnesto con varietà da olio, comprese varietà locali anche a duplice attitudine; - investimenti rivolti alla manutenzione degli oliveti collocati in condizioni strutturali difficili, che presentano una importanza idrogeologica, ambientale e/o paesaggistica (A); - opere di approvvigionamento idrico (ricerche idriche ed impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua irrigua e relative cabine di pompaggio); - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi automatici per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/accumulo. ▪ Miglioramento e adeguamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio dell'olivicoltura da olio (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software). ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture esistenti destinate alla gestione dell'oliveto, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali, esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio (A); - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti (A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, adeguamento viabilità esistente, sistemazioni esterne, frangiventi, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti rivolti alla realizzazione di nuovi impianti di oliveti non previsti in specifici programmi già approvati dalla Commissione; ▪ investimenti che determinino aumento della capacità produttiva; ▪ gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per impianti riconosciuti in ambito OCM e non dovranno determinare l'aumento del numero complessivo di piante.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale.

4.9 - I) Orticolo in pieno campo ed in coltura protetta

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari e strutturali per l'esercizio dell'orticoltura in pieno campo ed in coltura protetta: <ul style="list-style-type: none"> - opere fondiari di sistemazione e preparazione del terreno; - apprestamenti per la semiforzatura; - ristrutturazione e adeguamento di strutture serricole esistenti, senza aumento di superficie; - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/accumulo; - strutture ed attrezzature che consentono lo sviluppo di tecniche produttive a basso impatto ambientale (A): metodo biologico, lotta integrata, sistemi di coltivazione adatti alla preservazione del suolo, ecc. ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali : attrezzature funzionali all'esercizio dell'orticoltura (impianti, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi). ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture esistenti, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; sostituzione e/o incapsulamento di lastre di cemento amianto (A), con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti (A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, viabilità aziendale, elettrificazione aziendale, sistemazioni esterne, frangiventi, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti per i quali non è stata conseguita la deroga in base all'art. 37/3 del Reg. CE 1257/99 e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP (Reg. CE 2200/96); ▪ investimenti per il pomodoro da industria.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - L) Florivivaismo

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari e strutturali per il florovivaismo: <ul style="list-style-type: none"> - opere fondiari di sistemazione e preparazione del terreno; - ristrutturazione e adeguamento di strutture serricole esistenti; - costruzione di nuove serre ad elevata tecnologia finalizzate al radicamento, ambientamento e/o accrescimento di piante madri; - costruzione di strutture ombreggianti; - realizzazione di campi di accrescimento per specie mediterranee, compreso l'acquisto e l'impianto di essenze ad utilità poliennale; - strutture ed attrezzature che consentono lo sviluppo di tecniche produttive a basso impatto ambientale (A): metodo biologico, lotta integrata, sistemi di coltivazione adatti alla preservazione del suolo, ecc.; - realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture, adeguati alle caratteristiche tecniche ed alle dimensioni economiche dell'azienda, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; sostituzione e/o incapsulamento di lastre di cemento amianto (A), con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/accumulo. ▪ Miglioramento e adeguamento e delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali al florovivaismo (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software, per la coltivazione e la difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento/lavorazione del prodotto in azienda, movimentazione e trasporto dei prodotti e per il controllo dei processi produttivi). ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative, riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti (A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti. elettrificazione aziendale, viabilità aziendale e sistemazioni esterne, frangiventi, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti che determinano un aumento della produzione nel comparto dei fiori recisi e fronde; ▪ l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto finito ai centri di distribuzione è limitato al 20% dell'investimento massimo ammissibile

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - M) Piante aromatiche e officinali

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle condizioni fondiari e strutturali: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione o ristrutturazione di impianti di piante officinali ed aromatiche ad utilità poliennale: opere fondiari di sistemazione e preparazione del terreni; acquisto ed impianto di essenze vegetali; - realizzazione di strutture di tipo leggero, nonché attrezzature e gli impianti per le colture protette di piante aromatiche ed officinali; - ricerche idriche ed connessi impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua e relative cabine di pompaggio; - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/ accumulo; - costruzione/ristrutturazione/ampliamento di fabbricati e strutture aziendali strumentali, con esclusione di locali abitazione ed uso ufficio; sostituzione od incapsulamento di lastre di cemento-amianto delle strutture aziendali (A), esclusi i locali ad uso abitazione - ufficio; - Esclusivamente nel caso di progetti proposti da consorzi, associazioni di produttori e/o tutela e/o commercializzazione: realizzazione di strutture, comprese le attrezzature e gli impianti, per laboratori di analisi, manipolazione e controllo delle produzioni fresche e lavorate; realizzazione di strutture, attrezzature e impianti per campi dimostrativi e/o di divulgazione, nonché di vivai destinati alla produzione di materiale di propagazione. ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività (macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione, raccolta e primo processamento delle biomasse derivate da produzioni aziendali, per la prima trasformazione delle produzioni aziendali, compresa l'estrazione di olii, per la conservazione e il confezionamento delle produzioni aziendali e per il controllo dei processi produttivi aziendali). 	

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altri interventi ammissibili funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli investimenti sopra descritti: recinzioni, viabilità aziendale, elettrificazione aziendale, sistemazioni esterne, frangiventi, ecc. 	

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - N) Bieticoltura da zucchero

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiari: <ul style="list-style-type: none"> - opere fondiari di sistemazione e preparazione del terreno; - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/ accumulo; ▪ miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio della bieticoltura (impianti, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta ed il controllo dei processi produttivi); ▪ risparmio energetico ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); ▪ innovazioni finalizzate alla riduzione dell'emissione di prodotti chimici nell'ambiente (A); ▪ miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); ▪ adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); ▪ investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: recinzioni, viabilità aziendale, elettrificazione aziendale, frangiventi, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti che determinano il superamento della quota assegnata a livello regionale.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - O) Frutticoltura

a) Frutta fresca

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle condizioni fondiari e strutturali per l'esercizio della frutticoltura: <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione ex novo di impianti di colture frutticole diverse (comprese opere ed interventi fondiari connessi); - ristrutturazione di impianti di colture frutticole diverse: reinnesto, estirpazione totale o parziale del precedente frutteto e reimpianto (comprese opere ed interventi fondiari connessi); - opere di approvvigionamento idrico (ricerche idriche ed impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua irrigua e relative cabine di pompaggio); - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi automatici per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/accumulo. ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali : attrezzature funzionali all'esercizio della frutticoltura (impianti, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi). ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture esistenti, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; sostituzione e/o incapsulamento di lastre di cemento amianto (A), con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti(A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: frangivento, viabilità aziendale, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono esclusi investimenti per nuovi impianti di mele, pere, pesche e nettarine, ad eccezione di produzioni di qualità (cultivar ed ecotipi locali, varietà e cloni autoctoni originari del territorio sardo o cloni alloctoni tradizionali presenti in Sardegna da almeno 25 anni); ▪ investimenti per i quali non è stata conseguita la deroga in base all'art. 37/3 del Reg. CE 1257/99 e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP (Reg. CE 2200/96); ▪ sono esclusi investimenti per reimpianti di pesche e pere destinate alla trasformazione industriale.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - O) Frutticoltura

b) Agrumi

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none">▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle condizioni fondiari e strutturali per l'esercizio dell'agrumicoltura:<ul style="list-style-type: none">- ristrutturazione e razionalizzazione di agrumeti esistenti e rinnovamento varietale: reinnesto, estirpazione totale o parziale del precedente agrumeto e reimpianto (comprese opere ed interventi fondiari connessi);- razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi automatici per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/ vasche di compensazione/accumulo.▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali : attrezzature funzionali all'esercizio dell'agrumicoltura (impianti, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi).▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto:<ul style="list-style-type: none">- ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture esistenti, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; sostituzione e/o incapsulamento di lastre di cemento amianto (A), con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio;- risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti (A);- miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A);- adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A);- investimenti complementari agli ambiti di intervento sopra descritti: frangivento, viabilità aziendale, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.	<ul style="list-style-type: none">▪ Investimenti che comportino un aumento della superficie investita ad agrumi (potenziale produttivo);▪ investimenti per i quali non è stata conseguita la deroga in base all'art. 37/3 del Reg. CE 1257/99 e pertanto gli investimenti relativi alla produzione agricola potranno essere finanziati con il POR se ed in quanto non finanziati dai Programmi Operativi delle OP (Reg. CE 2200/96);▪ sono esclusi investimenti per reimpianti di varietà di agrumi destinate alla trasformazione industriale;▪ sono esclusi gli investimenti proposti da agrumicoltori non in regola con le prescrizioni dettate dalla norme vigenti in materia di lotta obbligatoria al CTV (Citrus Tristeza Virus).

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

4.9 - O) Frutticoltura

c) Olive da mensa

Investimenti specifici ammissibili	Investimenti specifici non ammissibili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle condizioni fondiari e strutturali, per l'esercizio dell'olivicoltura da mensa, di impianti che non abbiano fruito di aiuti negli ultimi 10 anni (cinque anni per le attrezzature): <ul style="list-style-type: none"> - potatura di riforma, compresa la concimazione straordinaria; - reinnesto con varietà da mensa o a duplice attitudine; - infittimenti, mediante impianto di olivi da mensa o a duplice attitudine, compresa la concimazione di fondo; - realizzazione di nuovi impianti di oliveti per la produzione di olive da mensa (comprese opere ed interventi fondiari connessi); - opere di approvvigionamento idrico (ricerche idriche ed impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua irrigua e relative cabine di pompaggio); - razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici (A): impianti di irrigazione e/o fertirrigazione a risparmio idrico, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, serbatoi/vasche di compensazione/accumulo. ▪ Miglioramento, adeguamento e/o completamento delle dotazioni aziendali : attrezzature funzionali all'esercizio dell'olivicoltura da mensa (impianti, macchine e macchinari in genere (compresi hardware e software) per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi). ▪ Altri interventi funzionali all'investimento proposto: <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione o ampliamento di fabbricati e strutture esistenti, con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; - sostituzione e/o incapsulamento di lastre di cemento amianto (A), con esclusione di abitazioni anche ad uso ufficio; - risparmio energetico ed impianti per la produzione ed utilizzo di fonti energetiche alternative (A); riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli, dei sottoprodotti(A); - miglioramento dell'ambiente, oltre i requisiti minimi vigenti (A); - adeguamento alle nuove norme minime in materia di ambiente (A); - investimenti complementari agli investimenti sopra descritti: recinzioni, viabilità aziendale, sistemazioni esterne, frangiventi, ecc. 	<p>A decorrere dal 21 dicembre 2004 e fatte salve le procedure già avviate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investimenti rivolti alla realizzazione di nuovi impianti di oliveti non previsti in specifici programmi già approvati dalla Commissione; ▪ investimenti che determinino aumento della capacità produttiva; ▪ gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per impianti riconosciuti in ambito OCM e non dovranno determinare l'aumento del numero complessivo di piante.

(A) Investimenti anche di rilevanza ambientale

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

La Misura prevede il finanziamento dei seguenti investimenti strutturali:

- la costruzione e l'acquisizione ed il miglioramento di beni immobili (escluso l'acquisto di terreni);
- le macchine e nuove attrezzature (compresi hardware e software, gli impianti tecnologici ed i mezzi di trasporto; si conferma che l'acquisto di mezzi di trasporto è limitato a:
 - automezzi speciali per il trasporto di prodotti assoggettati a norme specifiche in materia di igiene;
 - automezzi da adibire al trasporto del prodotto finito ai centri di distribuzione per un massimo del 20 % dell'investimento richiesto ammissibile;
 - mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento.

L'acquisto degli automezzi è sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'utilizzazione del materiale avvenga esclusivamente all'interno del territorio ammissibile;
- il materiale venga utilizzato esclusivamente per le finalità previste;
- impegno scritto al rispetto di tali condizioni da parte del destinatario dell'aiuto, pena il rimborso della sovvenzione;
- spese generali (oneri connessi alle prestazioni professionali, a consulenze, all'acquisizione di brevetti e licenze/autorizzazioni, oneri relativi a fidejussioni, spese apertura e chiusura del conto corrente dedicato, versamenti ad Enti Pubblici, ecc.) sino ad un massimo del 12 % dell'investimento materiale ammissibile. Al riguardo si specifica che, come disposto con DGR, nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari entro un massimale di spesa di Euro 250.000,00 non è richiesta la firma del progettista o della direzione lavori e le spese generali saranno riconosciute sino alla concorrenza del 7%. Verranno riconosciute spese di progettazione e Direzione Lavori anche se le rispettive prestazioni sono rese dal Direttore tecnico o Amministrativo (all'uopo abilitati) dell'Impresa richiedente, purchè giustificate da parcella e relativa fattura o documentazione contabile equivalente. Le parcelle dei professionisti dovranno essere vidimate dai rispettivi Ordini o Collegi.

Nel rispetto dell'analisi degli sbocchi di mercato allegata al POR, per i comparti specifici si dispone inoltre quanto segue:

Lattiero-caseario ovi-caprino e vaccino: non saranno ammesse le costruzioni di nuovi stabilimenti; salvo che non si debbano abbandonare strutture ubicate nei centri abitati o qualora vadano a sostituire altri già esistenti e che non risultano assolutamente idonei all'ammodernamento e/o all'adeguamento tecnologico (lo stabilimento da sostituire dovrà risultare in produzione in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000-2006). I nuovi stabilimenti non dovranno avere capacità lavorativa di trasformazione superiore a quelli esistenti. Saranno comunque sussidiati i completamenti e gli adeguamenti degli stabilimenti esistenti. Non potranno essere sussidiati interventi diretti all'aumento delle produzioni di Pecorino Romano.

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

Carni bovine, ovi-caprine, suine: sono ammessi, purché non comportino un incremento della capacità di macellazione, investimenti diretti (comprese le nuove iniziative):

- alla trasformazione e lavorazione delle carni;
- al superamento dei requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Viti- vinicolo: non saranno ammesse le costruzioni di nuove cantine salvo nei casi in cui si debbano sostituire vecchi stabilimenti non idonei all'ammodernamento e all'adeguamento tecnologico (lo stabilimento da sostituire dovrà risultare in produzione in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000-2006). Non saranno inoltre ammessi investimenti comportanti aumento della capacità nei reparti di scarico e pigiatura, fermentazione e stoccaggio dei vini. Saranno comunque sussidiati i completamenti e gli adeguamenti degli stabilimenti esistenti che prevedano, ad esempio, anche la realizzazione di impianti e attrezzature per la fermentazione a temperatura controllata in sostituzione di equivalente capacità in vasi obsoleti, nonché le strutture e le attrezzature per l'invecchiamento dei vini.

Ortofrutticolo(escluse olive da mensa): non saranno sussidiati i lavori di costruzione di nuovi stabilimenti, salvo qualora vadano a sostituire altri già esistenti e che non risultano assolutamente idonei all'ammodernamento e/o all'adeguamento tecnologico (lo stabilimento da sostituire dovrà risultare in produzione in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000-2006). I nuovi stabilimenti non dovranno avere capacità lavorativa di trasformazione superiore a quelli esistenti. Saranno comunque sussidiati i completamenti e gli adeguamenti degli stabilimenti esistenti.

Olivicolo -oleario: sono esclusi gli investimenti seguenti:

- costruzione di nuovi frantoi/oleifici, salvo che non si dimostri che siano stati dismessi vecchi stabilimenti nella stessa zona di produzione di pari potenzialità (l'abbandono della produzione dovrà risultare avvenuto in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000-2006);
- investimenti comportanti un incremento della produzione totale dello stabilimento oggetto di intervento, salvo nel caso che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate (l'abbandono della produzione dovrà risultare avvenuto in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000-2006).

Sono comunque ammessi i completamenti e gli adeguamenti degli stabilimenti esistenti e gli investimenti relativi alle sanse.

Per la lavorazione delle olive da mensa, per poter sussidiare la realizzazione di nuovi impianti è indispensabile dimostrare che la disponibilità di materia prima non è inferiore a Q.li 2.000 annui; saranno accolte esclusivamente le richieste di organismi che già dispongono di impianto di estrazione olio o che devono costruire nuovi impianti di estrazione così come sopra specificato.

Cereali: saranno sussidiati gli ammodernamenti, gli adeguamenti tecnologici ed i completamenti delle strutture, degli impianti e delle attrezzature atti allo stoccaggio, essiccazione e condizionamento dei cereali da granella nelle aree dove se ne dimostri una inadeguatezza tecnica e tecnologica, a condizione che non

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

venga aumentata la capacità produttiva globale di cereali della Sardegna.

Al fine di valorizzare la qualità dei prodotti e assicurare la giusta remunerazione ai produttori agricoli, saranno inoltre finanziati gli impianti per la produzione di semole e farine di grano duro destinate alla fabbricazione di prodotti tipici quali pane carasau, paste alimentari e dolci, ecc.

I sussidi di cui sopra potranno essere concessi anche per impianti per la trasformazione di cereali destinati all'alimentazione animale, a condizione che la potenzialità dell'impianto non superi le 20.000 T/anno. In collegamento con detti impianti saranno sussidiati anche strutture e macchinari atti alla selezione delle sementi e alla produzione e insaccamento di mangimi sempre nella logica di assicurare un maggior valore aggiunto alla produzione cerealicola sarda.

Piante officinali e aromatiche: saranno sussidiati impianti di estrazione, stoccaggio, manipolazione conservazione e confezionamento. Verranno inoltre sussidiati impianti di lavorazione per l'ottenimento di coloranti naturali, liquori, prodotti erboristici farmaceutici, fitofarmaci naturali, etc. Oltre alle nuove iniziative, saranno comunque sussidiati i completamenti e gli adeguamenti degli stabilimenti esistenti.

Con riferimento a tutti i comparti oggetto di intervento si specifica inoltre quanto segue:

- le unità lavorative impiegate prima e dopo l'investimento (il numero di esse non potrà diminuire).
- particolare importanza è data alla remunerazione del prodotto da trasformare; infatti se l'impresa di trasformazione è "privata" (cioè non si tratta di cooperativa o consorzio/associazione di cooperative), nell'acquisto della materia prima essa deve assicurare una adeguata e duratura partecipazione dei produttori dei prodotti di base ai vantaggi economici dell'attività. Negli altri casi i prezzi liquidati non potranno essere inferiori a quelli medi liquidati nell'intero territorio isolano.
- le imprese richiedenti devono dimostrare di possedere sufficiente conoscenza dei possibili sbocchi di mercato, tanto meglio se vantano contratti di forniture con la distribuzione;
- rimangono comunque esclusi dal sostegno gli investimenti:
 - a) a livello di commercio al dettaglio;
 - b) per la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti provenienti dai Paesi Terzi;
 - c) investimenti finalizzati all'adeguamento alle norme minime obbligatorie che rappresentano invece un pre-requisito di ammissibilità.

Saranno ammessi solo gli investimenti non avviati prima della presentazione della domanda, e conseguentemente saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Si conferma che ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile:

- la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo, per quanto possibile, è determinata applicando ai quantitativi dei lavori o delle forniture i rispettivi costi unitari dei vigenti e corrispondenti prezzi regionali;

Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli – FEOGA

- a sostegno dei prezzi che non trovano riscontro nei suddetti prezzi ed in particolare per la fornitura ed eventuale installazione di impianti tecnologici, di macchine ed attrezzature, si deve far riferimento a tre preventivi di almeno tre ditte concorrenti. In linea di massima la scelta dovrà essere fondata sul criterio delle più favorevoli condizioni economiche (prezzo). In caso contrario, la scelta dovrà essere adeguatamente illustrata e motivata. In fase di realizzazione del progetto l'aggiudicazione della fornitura può essere fatta a favore di una ditta la cui offerta non sia tra quelle allegate alla domanda, sempre che non sia a svantaggio della qualità. E' consentito altresì optare a favore di una offerta anche economicamente meno vantaggiosa, a parità di caratteristiche costruttive e di prestazioni, fermo restando l'implicito impegno del destinatario ad accollarsi totalmente la parte di spesa eccedente rispetto a quella fissata in sede di approvazione del progetto. Nel caso in cui vengano presentati meno di tre preventivi deve essere dimostrato che è stato impossibile reperire la prescritta terna;
- sono ammessi lavori in economia;
- l'IIVA è esclusa dalle spese ammissibili.

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi Strutturali, si riportano nel seguito le principali spese ammissibili:

Azione 4.11.a *Promozione della certificazione*

- costi delle consulenze esterne riferite all'attività di studio e definizione del sistema di controllo, di progettazione e supporto tecnico svolto da professionisti o società di consulenza, con esperienza specifica sul campo dell'attuazione dei sistemi di gestione della qualità almeno quinquennale;
- costo delle analisi svolte presso laboratori esterni accreditati;
- tariffa dell'organismo di certificazione accreditato per il rilascio del primo certificato di conformità, comprendente sia il costo dell'attestato che le altre attività (ispettive e amministrative) svolte a tal fine dall'organismo;
- costi di partecipazione del personale a corsi di formazione o altre iniziative di aggiornamento e formazione nel campo della gestione e certificazione della qualità finalizzati alla realizzazione del progetto.

Azione 4.11.b *Valorizzazione delle produzioni tipiche*

- costi di progettazione e realizzazione di documentazione e studi a carattere scientifico, storico, geografico ed economico, finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento dei marchi DOP/IGP/AS/DOC/IGT/DOCG; sono comprese anche le analisi delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto oggetto di riconoscimento;
- costi per la definizione dei disciplinari di produzione relativi al prodotto oggetto di riconoscimento (o revisione di disciplinari preesistenti) finalizzati alla predisposizione dei dossier a supporto delle richieste di riconoscimento dei marchi di cui al punto precedente;
- costi per la progettazione e definizione del logo del prodotto oggetto del riconoscimento.

Azione 4.11.c *Introduzione e implementazione di produzioni tipiche*

- costi sostenuti dai produttori in relazione alle visite ispettive, comprensive delle analisi previste dal piano di controllo, effettuate dagli organismi di controllo o di certificazione.

Azione 4.11.d *Studi e ricerche di mercato e innovazione di prodotto*

- consulenze qualificate (tali spese devono essere finalizzate alla verifica preliminare del processo organizzativo e produttivo, progettazione del sistema di rintracciabilità cartaceo e informatico, direzione e consulenza specialistica per la messa in opera del sistema aziendale o di filiera);
- corsi di formazione del personale in materia di rintracciabilità;
- studio del nuovo sistema di etichettatura comprensivo degli elementi di rintracciabilità;
- tariffa dell'organismo di certificazione (i progetti di rintracciabilità devono essere conformi alla normativa in vigore in materia di rintracciabilità; la

Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità – FEOGA
<p>conformità dovrà essere attestata da parte di organismi accreditati dal SINCERT, pena la revoca del contributo).</p> <p>Per tutte le azioni non sono ammessi investimenti di carattere materiale.</p>

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Azione 4.12.a Attività agrituristiche

- restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione dei locali da destinare all'attività agrituristica;
- realizzazione di strade poderali di accesso, opere per approvvigionamento idrico e potabilizzazione delle acque;
- adduzione e distribuzione di energia elettrica per usi domestici;
- trattamento e smaltimento delle acque luride;
- collegamenti telefonici;
- allestimento di piazzole attrezzate per l'agri-campeggio e relativi servizi;
- realizzazione di strutture per attività ricreative, ivi compresi i recinti e le scuderie per le attività di turismo equestre;
- arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
- restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale, quali: muretti a secco, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni e filari alberati;
- sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
- locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei prodotti aziendali, esclusi i prodotti dell'Allegato I del Trattato;
- realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;
- laboratori ed attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la cultura della famiglia rurale.

Azione 4.12.b Piccoli impianti aziendali di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti

- la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'adeguamento di locali esistenti;
- l'acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie per la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.

Azione 4.12.c Fattorie didattiche

- allestimento di locali e spazi con funzione illustrativa a gruppi scolastici e pubblico in genere delle attività di produzione agricola e zootecnica, degli aspetti di vita rurale, della storia rurale locale, ecc.;
- realizzazione di giardini della biodiversità, di itinerari aziendali, compresa la segnaletica esplicativa;
- la dotazione di servizi, anche essenziali, per l'accoglienza dei visitatori;
- la realizzazione o la ristrutturazione di ambienti al coperto per la realizzazione dell'attività anche in caso di maltempo;

Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini – FEOGA
<ul style="list-style-type: none">▪ recupero e restauro di attrezzi di lavoro della tradizione contadina, compresi quelli diretti alla trasformazione di prodotti aziendali;▪ la dotazione di strutture e attrezzature quali aule all'aperto, supporti visivi, cartelloni, fotografie, mini-laboratori da campo, kit didattici, ecc.

Misura 4.13: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Azione 4.13.a Creazione di una rete di servizi alla popolazione

- acquisto o costruzione della sede dell'Ufficio regionale di coordinamento, della sede dei 4 Uffici provinciali e di circa 30 sedi operative periferiche destinate ad ospitare i tecnici del piano. Si procederà in stretta aderenza a quanto previsto alla norma n. 6 del Reg. CE 1685/2000 e ss.mm.ii.

Azione 4.13.b Potenziamento del Laboratorio regionale di analisi del latte

- acquisto di attrezzature e arredi di laboratorio, ristrutturazione o riattamento locali.

Azione 4.13.c Realizzazione delle reti telematiche e la creazione di sportelli informativi

- eventuale workshop, pubblicizzazione, informazione e progettazione del sistema;
- controllo, accettazione e collaudo del sistema;
- realizzazione delle banche dati centrali;
- dotazione delle necessarie attrezzature informatiche, del software, di eventuali arredi, delle spese di allaccio alla rete;
- assistenza sistemistica.
- servizi di rete relativi alle connessioni telematiche
- costi relativi ad eventuali cablaggi;
- costi relativi alla sicurezza del sistema informatico.

Misura 4.14 (ex 4.14, 4.15, 4.16): Promozione dell'adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- Investimenti per il recupero funzionale di fabbricati storici e tradizionali;
- investimenti di interesse pubblico di miglioramento ambientale, culturale e sociale dei centri minori e delle frazioni rurali;
- investimenti per l'acquisto di attrezzature, macchine e macchinari, compresi hardware e software, per la gestione e la promozione di attività direttamente connesse alla valorizzazione delle risorse interessate dall'intervento.

Nel caso di investimenti realizzati da soggetti privati si applica la regola “*de minimis*” (Reg. CE 69/2001);

Tutte le opere di recupero devono essere realizzate con materiali e tipologie d'intervento compatibili con l'ambiente e il paesaggio in cui sono inseriti i manufatti e gli spazi.

I beni immobili e i siti oggetto di intervento sono vincolati per almeno dieci anni all'utilizzo previsto dall'intervento ammesso a contributo.

Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali – FEOGA (2000/2003)

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- Promozione di attività artigianali locali e tipiche;
- attività manifatturiere tradizionalmente presenti nel territorio;
- adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture turistico ricettive e ricreative in aree rurali;
- adeguamento, ampliamento e realizzazione di strutture complementari connesse alle strutture turistico ricettive;
- realizzazione di reti d'impresa per la promozione e la gestione dell'offerta turistica rurale a livello locale.

Misura 4.16: Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali – FEOGA (2000/2003)
Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal Reg. CE 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Reg. CE 1260/99 del Consiglio. Le spese ammissibili sono quelle che coincidono alla realizzazione delle opere e degli interventi descritti al paragrafo “Descrizione della misura” (V. scheda misura).

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Azione 4.17.a Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali

- a) ripristino della coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo e il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili e delle piantagioni arboree ed arbustive;
- b) ricostruzione o riparazione dei fabbricati e di altri manufatti rurali, dei muri di sostegno, delle strade poderali, dei canali di scolo, delle opere di provvista di acqua e di adduzione dell'energia elettrica la riparazione o il riacquisto delle attrezzature e la ricostituzione delle scorte morte;
- c) ricostituzione delle scorte vive, perdute a seguito del nubifragio.

Ai fini del calcolo del contributo dovranno essere presi come base i prezzi indicati nel vigente prezzario regionale, tenendo conto, azienda per azienda, del tipo di impianto, del cultivar, del sesto nonché del numero di piante effettivamente danneggiate per ettaro. I prezzi dei materiali necessari al ripristino applicabili sono quelli indicati nel prezzario regionale vigente per le opere di miglioramento fondiario; per quanto attiene ad eventuali acquisti di macchinari e/o attrezzature non previste dal prezzario, dovranno essere forniti almeno tre preventivi rilasciati da Ditte specializzate ed il relativo collaudo potrà avvenire solo dietro presentazione di regolare fattura d'acquisto quietanzata. Per le tipologie di spesa non previste si dovrà fare riferimento alle voci del prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. I terreni non ripristinabili a causa di frane che li abbiano asportati o a causa di erosione delle acque o perché sommersi da alti strati di ghiaia o sabbia od altri materiali sterili, saranno indennizzati con contributi, calcolati sul valore che i terreni avevano prima dell'evento calamitoso. L'importo dei contributi dovrà essere ricavato dai valori agricoli medi dei terreni, determinati dagli Uffici Tecnici erariali della Sardegna da applicarsi nell'anno 2000. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione da parte del proprietario del terreno che la somma spettante sarà utilizzata per investimenti produttivi in agricoltura. Sono ammesse all'aiuto solo le opere preesistenti all'evento ancorché già finanziate dalla Regione per costruzione o ripristino. Al fine della ricostituzione delle scorte vive perdute nel nubifragio, i prezzi applicabili per bovini, ovini e suini, sono quelli indicati nel relativo prezzario regionale. Per le tipologie di opere e acquisti individuate nei punti a) e b), la misura del contributo è fissata fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammessa quando i soggetti destinatari sono imprenditori agricoli a titolo principale, coltivatori diretti e/o appartenenti alle categorie similari e fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammessa negli altri casi. La soglia minima di accesso all'aiuto è fissata nel 35 per cento di danno accertato alla produzione lorda aziendale media. Per gli acquisti di cui al punto c) la misura del contributo è fissata nella misura dell'80 per cento sulle spese occorrenti alla ricostituzione delle scorte vive perdute; sono soggetti destinatari di questo specifico intervento solo gli imprenditori agricoli a titolo principale, i coltivatori diretti e/o gli appartenenti alle categorie equiparate. La soglia minima d'accesso all'aiuto è fissata nel 35 per cento di danno accertato al capitale bestiame. Non è ammessa alcuna forma di sovracompensazione. Qualsiasi risarcimento percepito a titolo di un contratto di assicurazione verrà detratto dall'importo dell'aiuto.

Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati sistemi di prevenzione – FEOGA

Azione 4.17.b *Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione*

- Costruzione di opere e acquisto attrezzature ed impianti per la prevenzione.
- Opere di manutenzione nei canali di bonifica dei seguenti Comuni:
 - Comune di Elmas - Assemini (Rio Sa Murta; Rio Sa Traia; Canale G.);
 - Comune di Uta (colatore del Fluminimannu e del Cixerri; canali a ridosso dell'abitato);
 - Comune di Villaspeciosa (Rio Sparagallus);
 - Comune di Decimomannu (colatore del Rio Sesi);
 - Comune di Monastir (Rio Flumineddu; canale di dreno e scolo n.23);
 - Comune di Ussana (rete di dreno del Rio Mannu);
 - Comune di Nuraminis (Rio Mixeddu);
 - Comune di Villasor (Rio Angiargia; rete di dreno del Rio Malu);
 - Comune di Serrenti (Rio Malu);
 - Comune di Sardara (Rio S'acqua Cotta; Rio Arianna);
 - Comune di Villaputzu (Rio Sulis; canali del Flumendosa; Rio S. Giorgio);
 - Comune di San Vito (Rio S. Maria; canale delle acque alte);
 - Comune di Muravera (canale di dreno n.5).

Il costo presunto degli interventi di pulizia e spurgo dei sopra elencati canali di dreno e di bonifica da realizzarsi in amministrazione diretta con i mezzi di cui si propone l'acquisto - nei limiti di lire 100 milioni per intervento - ascende a complessive lire 2.900 milioni. La misura del contributo per le opere e per gli acquisti come sopra dettagliati è fissata nel 100% della spesa.

Misura 4.18: Formazione professionale specifica – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- Spese di ideazione e progettazione dell'intervento formativo
- Spese per docenze e collaborazioni professionali
- Spese per acquisto attrezzature e supporti didattici
- Spese connesse ai corsisti
- Spese generali relative ai corsi.

Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- Predisposizione del piano di ricomposizione fondiaria e di definizione di eventuali esigenze infrastruttura (100%)
- Costi legali, amministrativi e tecnici legati sia alla transizione per scambio di particelle agricole (al fine di realizzare permuta migliorativa) sia per l'acquisto di terreni (100%).
- Finanziamento per l'acquisto di terreni per la formazione e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole effettuato dal Fondo di rotazione dell'Organismo Fondiario Nazionale secondo le procedure del leasing immobiliare così come previsto dalla Decisione SG(2001)D/288933 del 5.06.2001 aiuto N. 110/2001.

Nell'ambito dei costi del riordino fondiario, l'acquisto e assegnazione dei terreni per la formazione e/o accorpamento di efficienti imprese agricole non può superare il 25% degli importi finanziari destinati agli interventi di infrastrutturazione fondiaria, come descritto dal Piano di ricomposizione fondiaria approvato dalla regione Sardegna, rispettando un livello di aiuto massimo pubblico del 40% sulle aree svantaggiate e del 30 nelle altre aree. Il tetto massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non dovrà superare il valore di mercato del terreno dato in leasing. Il tetto di spesa ammissibile per gli investimenti di miglioramento aziendale ai fini della concessione del contributo non può superare il massimo di 100.000 Euro per ULU e di 500.000 Euro per azienda.

L'agevolazione finanziaria verrà concessa attraverso la riduzione uniforme dei canoni che debbono essere pagati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di assegnazione con patto di riservato dominio a favore dell'Organismo Fondiario Nazionale.

Il periodo di ammortamento del bene fondiario è stabilito in massimo 30 anni ed il riscatto anticipato della proprietà fondiaria non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall'assegnazione.

Il livello di aiuto a favore dell'assegnatario è determinato dal valore attualizzato del differenziale tra la quota interessi a tasso ordinario e la quota interessi a tasso agevolato. Per stabilire l'entità dell'agevolazione si confronta il piano di ammortamento al tasso di riferimento stabilito per i singoli Stati ed utilizzato dalla Commissione (pubblicato sul sito internet della UE relativo a europa/competition/reference rates) con il piano di ammortamento al tasso agevolato stabilito per la specifica assegnazione.

Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura – FEOGA

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

Le spese ammissibili per le tre tipologie di azione comprendono: spese generali, espropri, materiali e lavori per la realizzazione delle opere. Nel rispetto dell'articolo 30 del Reg. CE 1260/99 la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è il 5 ottobre 1999, mentre il termine ultimo è fissato al 31 dicembre 2008.

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori – FEOGA

È prevista l'erogazione di un premio unico dell'importo di 25.000 € per ciascun giovane agricoltore insediato per la prima volta in qualità di capo di azienda.

Fermo restando le procedure di attuazione per le domande a valere sui bandi pregressi (erogazione del premio in due distinte quote: la prima quota, pari a 15.000 € a titolo di prima anticipazione; la seconda quota, pari a 10.000 €, a saldo), per le domande a valere su nuovi bandi, il premio verrà erogato in una unica soluzione pari a € 25.000

A garanzia del premio erogato dovrà essere presentata polizza fidejussoria o garanzia bancaria, pari al 110% di detto importo; la garanzia resterà operante fino al momento del raggiungimento dei requisiti richiesti e sarà svincolata previa verifica del raggiungimento degli stessi.

Misura 5.1: Politiche per le aree urbane – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

- acquisizione di immobili necessari alla realizzazione dell'opera (nel limite massimo del 10% dell'investimento totale);
- spese generali: progettazione, direzione lavori, sorveglianza, imprevisti, collaudo, indennità e contributi dovuti ad enti e privati come per legge, permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera (fino al 15% del totale);
- IVA solo se il costo è stato effettivamente e definitivamente sostenuto;
- esecuzione dei lavori, degli impianti e forniture.

Con riferimento alle seguenti tipologie di opere infrastrutturali:

- urbanizzazioni primarie e secondarie;
- reti tecnologiche quali: idrica, fognaria, elettrica, distribuzione gas, viabilità, trasferimento dati;
- recupero e riuso del patrimonio pubblico;
- riqualificazione patrimonio pubblico;
- arredo urbano;
- strutture per servizi alla persona;
- riqualificazione ambientale del sistema urbano e periurbano.

Con riferimento alle forniture, le spese ammissibili sono:

- acquisizione e messa in opera di beni materiali;
- spese generali (progettazione ecc...);
- IVA solo se il costo è stato effettivamente e definitivamente sostenuto.

Con riferimento ai servizi, le spese ammissibili sono:

- Studi, consulenze, assistenza tecnica, pubblicazioni, pubblicità e diffusione dell'informazione.

Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell'offerta di servizi sociali, assistenziali – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

- Servizi:
 - studio di fattibilità.
- Infrastrutture:
 - ristrutturazione, completamento e acquisizione di immobili¹ (vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano),costituisce una spesa ammissibile, purchè sia direttamente connessa alla finalità dell'operazione in questione.
- Spese generali:
 - progettazione, direzione dei lavori, sorveglianza, imprevisti, collaudo (fino al 15% del totale);
 - indennità e contributi dovuti a Enti e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera);
 - I.V.A., solo se sostenuta.
- Forniture:
 - acquisizione e messa in opera di attrezzature finalizzate e arredi essenziali²;
 - I.V.A., solo se sostenuta.

¹ L'acquisizione degli immobili non deve superare il 20% del totale.

² Principali tipologie di arredi essenziali e attrezzature finalizzate all'attivazione delle strutture:

- tipologia a:

Arredi e attrezzature per il servizio cucina e mensa, per il soggiorno, per i laboratori, per la musicoterapica, attrezzature per la riabilitazione, ausili e supporti didattici, mezzi di trasporto in relazione alla tipologia di utenti della struttura.

- tipologia b:

Arredi per il pernottamento degli assistiti, attrezzature per cucina, sala mensa, soggiorno e per il tempo libero.

Misura 5.3: Formazione per le misure dell'asse – FSE (2000-2003)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 6.1: Corridoio Plurimodale Sardegna – Continente – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- acquisizione immobili;
- studi, indagini geognostiche, progettazione;
- opere;
- direzione lavori;
- sorveglianza;
- collaudo;
- leasing (norma n. 10, Reg. CE 448/2004).

Misura 6.2: Accessibilità e governo della mobilità entro i maggiori contesti urbani – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- studi e progettazioni;
- realizzazione di infrastrutture di trasporto estesa al relativo materiale rotabile;
- l'acquisto del materiale rotabile avverrà sotto il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il materiale rotabile verrà utilizzato esclusivamente all'interno del contesto metropolitano di Sassari e di Cagliari;
 - b) il materiale rotabile sarà utilizzato esclusivamente per le finalità programmatiche dalla misura;
- il Commissario Governativo delle Ferrovie della Sardegna, destinatario del contributo, si impegna al rispetto delle condizioni a) e b), sotto il controllo delle Autorità responsabili dell'attuazione, pena il rimborso della sovvenzione;
- realizzazione di sistemi di controllo e gestione della rete, dei mezzi di trasporto, dei flussi di traffico urbano;
- centri intermodali passeggeri.

Misura 6.3: Società dell'informazione – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- progettazione e consulenza;
- realizzazione;
- direzione lavori;
- sorveglianza;
- collaudo;
- acquisto di tecnologie, beni mobili e attrezzature funzionali ed inventariabili;
- catalogazione e digitalizzazione;
- spese documentate per l'addestramento del personale nell'utilizzo delle tecnologie e delle procedure realizzate.

Misura 6.4: Formazione per la Società dell'Informazione – FSE (2000-2003)
<p>Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, ulteriori specificazioni potranno essere indicate, ove necessario, nei bandi di gara o in apposite direttive emanate dall'Amministrazione responsabile.</p> <p>Nessun aiuto di stato ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato CE sarà accordato in base a questa misura.</p>

Misura 6.5: Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili

Azione 6.5.a

- progettazione tecnica e direzione lavori;
- ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati e/o strutture già esistenti;
- acquisto di attrezzature, impianti e arredi; acquisto di supporti informatici;
- organizzazione convegni, seminari, workshop;
- predisposizione di pubblicazioni e materiali informativi;
- studi, analisi e consulenze;
- trasferimento di competenze, azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

Azione 6.5.b

- progettazione tecnica e direzione lavori;
- ristrutturazione e adeguamento di locali esistenti;
- acquisto attrezzature, macchinari e arredi;
- acquisto di supporti informatici.

Azione 6.5.c

- organizzazione convegni, seminari, workshop;
- predisposizione di pubblicazioni e materiali informativi;
- studi, analisi e consulenze;
- trasferimento di competenze, azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e ai pubblici funzionari sui temi della legalità e della sicurezza.

Misura 7.1: Assistenza tecnica, Sorveglianza e Valutazione – FESR

Ferma restando l'applicazione delle norme comuni sull'ammissibilità delle spese cofinanziate dai Fondi strutturali, si riportano di seguito le principali spese ammissibili.

- studi e ricerche, comprese le spese generali e l'IVA;
- spese per pubblicazioni, comprese le spese generali e l'IVA;
- consulenze e collaborazioni, comprese le spese generali e l'IVA;
- seminari e azioni di informazione, comprese le spese generali e l'IVA;
- acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, compresi gli accessi a strumenti di supporto statistico-informativo, spese generali ed IVA;
- spese generali dell'amministrazione regionale di cui alla norma 11 del Reg. CE 448/2004.

Le spese ammissibili relativamente alle operazioni riguardanti la Gestione, attuazione, sorveglianza e controllo del POR, quali quelle connesse alle riunioni del CdS, controllo delle operazioni, sviluppo e adeguamento delle strutture coinvolte nelle attività di programmazione, coordinamento, gestione, sorveglianza e controllo, nonché l'acquisizione di competenze professionali relativi alla valutazione del Programma, potenziamento del sistema di monitoraggio, attività di comunicazione, informazione e pubblicità e le altre attività di assistenza tecnica e supporto operativo alla realizzazione del POR, saranno realizzate in conformità alle disposizioni contenute al punto 2 della norma 11 del Reg. CE 1685/2000.

Le spese ammissibili relative all'attuazione di interventi specifici quali studi e analisi tematiche a supporto dell'attività del CdS e alla predisposizione di strumenti di programmazione strategica economica e territoriale e di area, compresi gli approfondimenti sulla conoscenza economica e statistica del territorio e sull'allargamento della base statistica ed informativa funzionale all'elaborazione di indicatori di contesto a supporto della VAS e VISPO, e lo sviluppo di dotazioni tecnologici quali l'acquisizione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione, saranno realizzate in conformità alle disposizioni contenute al punto 3 della norma 11 del Reg. CE 448/2004.